

TI_GERICHTE 80.2020.269 vom 2. Dezember 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-12-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2020.269

FR: TI_GERICHTE 80.2020.269 du 2 décembre 2020

IT: TI_GERICHTE 80.2020.269 del 2 dicembre 2020

Regeste

Deduzioni: spese professionali, pasto fuori casa, mensa a disposizione, casella G del certificato di salario non crociata, diritto alla deduzione integrale

Erwägungen

E. 1

LIFD, le spese professionali deducibili sono: a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro fino a un importo massimo di 3000 franchi; b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni; c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione; è fatto salvo l'art. 33 cpv. 1 lett. j; Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere b e c sono stabilite deduzioni complessive; per le spese di cui al capoverso 1 lettera c il contribuente può giustificare spese più elevate.

E. 1.1

Secondo l'art. 25 cpv. 1 LT, le spese professionali deducibili sono: a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro; b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni; c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione; è fatto salvo l'art. 32 capoverso 1, lettera n); Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a) - c) sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato. A norma dell'art. 26 cpv.

E. 1.2

Di principio, a titolo di spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente, il contribuente può dedurre le spese necessarie al conseguimento del proprio reddito e in rapporto di causalità diretta con lo stesso reddito (art. 1 cpv. 1 Ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta del 10 febbraio 1993 [Ordinanza sulle spese professionali; RS 642.118.1]; art. 2 cpv. 1 Decreto esecutivo del 12.12.2018 concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2019 [di seguito: DE 2019; RL 640.220]). Non possono essere dedotte le spese prese a carico dal datore di lavoro o da terzi, le spese private causate dalla posizione professionale del contribuente (spese private dette di rappresentanza) nonché per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia (art. 34 lett. a LIFD; art. 33 lett. a LT; art. 1 cpv. 2 Ordinanza sulle spese professionali; art. 2 cpv. 2 DE 2019).

E. 2.1

Nel suo ricorso, l'insorgente solleva due censure, la prima relativa alla deduzione per spese supplementari per doppia economia domestica e la seconda inerente la deduzione di altre

spese professionali.

E. 2.2

Per quanto attiene alle spese supplementari per doppia economia domestica, la ricorrente chiedeva che le fosse riconosciuta la deduzione di fr. 3'075.■ per i pasti principali consumati fuori casa durante 205 giorni lavorativi (fr. 15.■ x 205 giorni). L'Ufficio di tassazione non ha messo in dubbio la necessità della contribuente di pranzare fuori casa durante la settimana lavorativa, tuttavia con la decisione impugnata ha ridotto tale deduzione a fr. 2'528.■ perché “ per i giorni di lavoro presso il _____ di Lugano, la contribuente [aveva] la possibilità di consumare giornalmente il pranzo presso la mensa scolastica, a un costo del tutto simile a quello praticato nelle comuni mense aziendali, alle tariffe che variano da 12.■ franchi [...] sino ai 15.■ franchi per il menù del giorno completo [...] . Per tali giorni di lavoro si giustifica la limitazione della deduzione delle spese supp [1] ementari per i pasti presi fuori casa a 7.50 franchi giornalieri ”.

E. 2.3

A norma dell'art. 6 cpv. 1 Ordinanza sulle spese professionali, nel caso di spese supplementari per pasti, è concessa esclusivamente la deduzione forfettaria di cui all'articolo 3 (fissata dal Dipartimento federale delle finanze): a. quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa per il pasto è troppo breve; o b. in caso di lavoro a turni o notturno a orario continuo. Se per ridurre il prezzo il datore di lavoro fornisce facilitazioni che non sono contributi in contanti (distribuzione di buoni) o se il pasto è preso in una mensa, in un ristorante del personale o in un ristorante del datore di lavoro è concessa soltanto la metà della deduzione (art. 6 cpv. 2 Ordinanza sulle spese professionali). Nessuna deduzione è ammessa, data la mancanza di spese supplementari, quando la valutazione delle prestazioni in natura operata dal datore di lavoro è inferiore alle aliquote fissate dall'autorità fiscale o quando il contribuente può ristorarsi ad un prezzo inferiore a dette aliquote (art. 6 cpv. 3 Ordinanza sulle spese professionali).

E. 2.4

Per l'imposta cantonale, secondo il già citato Decreto esecutivo 2019 (DE 2019), sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quanto non può consumare un pasto principale al proprio domicilio; la relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 DE 2019). Per quanto qui d'interesse, il capoverso 2 lettera a della medesima disposizione stabilisce che se il contribuente rientra ogni giorno al domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa sono deducibili fr. 15.■ il giorno o fr. 3'200.■ l'anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa. Se il costo dei pasti è ridotto poiché consumati in parte o totalmente nella mensa del datore di lavoro oppure se quest'ultimo versa un contributo per ridurre il prezzo, le deduzioni previste dal capoverso 2 sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 7.50 il giorno o fr. 1'600.■ l'anno [...]); se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto (art. 4 cpv. 3 DE 2019).

E. 2.5

Le spese per doppia economia domestica possono essere dedotte nel caso in cui il contribuente non può consumare il pasto principale a casa propria, poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa per il pasto è troppo breve. Nei diversi cantoni si riscontrano prassi differenziate, che tengono conto anche di situazioni locali, per quanto concerne la distanza minima tra il luogo di lavoro ed il luogo di domicilio, la durata complessiva della trasferta per recarsi a casa a mangiare ed essere di ritorno al posto di lavoro e la disponibilità minima di tempo a disposizione per pranzare a casa (in alcuni cantoni differenziando addirittura a dipendenza del fatto che il pasto venga cucinato personalmente o meno). Ad esempio nel Canton Grigioni si può esigere che il contribuente rientri al domicilio per il pasto nel caso in cui la durata complessiva della trasferta (andata e ritorno), compreso il pranzo, non ecceda i 90 minuti, e purché possa sedere a tavola almeno 30 minuti. Nel Canton Berna è ragionevole pranzare a casa quando sono disponibili per il pasto almeno 30 minuti (60 se il contribuente deve anche cucinare) e purché la durata della trasferta (di andata e di ritorno) non ecceda la durata della permanenza a casa. Nel Canton Basilea Città il tempo necessario per poter consumare il pasto a casa (compresa la trasferta) non dev'essere superiore alle 2 ore (di cui almeno 45 minuti a casa). Nel Canton Argovia, una permanenza a casa per il pasto di 42 minuti non è sufficiente, pure nel caso in cui il pasto non debba venir preparato (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter , Handkommentar zum DBG, 3 a ediz., Zurigo 2016, n. 23 ad art. 26 LIFD, p. 529; Locher , Kommentar zum DBG, I. Teil, Art. 1-48 DBG, 2 a ediz., Basilea 2019, n. 26 ad art. 26 LIFD, p. 798).

E. 2.6

Non risulta che il fisco ticinese abbia adottato una prassi, che, analogamente a quelle esistenti in altri cantoni, stabilisce una disponibilità minima di tempo per il rientro a domicilio a pranzo. In ogni caso, tenendo conto di quanto previsto dal Decreto esecutivo cantonale e dall'Ordinanza federale, ma anche considerando i criteri in vigore in altri cantoni, si deve ammettere che, nel caso di specie ■ abitando la ricorrente a _____ e lavorando a Lugano ■ il tempo a disposizione per rientrare al domicilio con i mezzi pubblici e per consumare un pasto, anche preparato da altri, appare insufficiente. È pertanto giustificato, nella presente fattispecie, ammettere i costi legati alla doppia economia domestica.

E. 2.7

Ora, si tratta di verificare se la deduzione così come commisurata dall'RS 1 è corretta. Per motivare la propria decisione dopo reclamo, l'autorità di tassazione si è fondata sulle Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d'imposta delle persone fisiche emanate dall'Amministrazione federale delle contribuzioni in materia di IFD. Tali Istruzioni prevedono che, di principio, la deduzione forfettaria per le spese supplementari cagionate dai pasti presi fuori casa è di 15 franchi per ogni pasto principale (di regola il pranzo) ossia di 3200 franchi l'anno se i pasti a mezzogiorno sono presi regolarmente fuori casa. Solo eccezionalmente, se il prezzo dei pasti principali è ridotto dal datore di lavoro mediante contributi in consegna di buoni o se il contribuente prende i pasti principali in una mensa, un ristorante aziendale o un ristorante del datore di lavoro, è ammessa solo la metà della deduzione (7.50 fr. il giorno, 1600 fr. l'anno; cfr. AFC , Istruzioni 2019 per la compilazione della dichiarazione d'imposta delle persone fisiche, IFD, n. 10, p. 6, consultabili in: <https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/direkte-bundessteuer/direkte-bundessteuer/dienstleistungen/formulare.html> , nella versione valida per il periodo fiscale 2019). Per poter appurare se il

datore di lavoro contribuisce ad una riduzione del prezzo del pasto principale oppure se i pasti possono essere consumati presso una mensa o un ristorante messi a disposizione dal datore di lavoro, è necessario riferirsi al certificato di salario. Infatti, tra le indicazioni necessarie menzionate nelle Istruzioni per la compilazione del certificato di salario e dell'attestazione delle rendite (Modulo 11) edite dalla Conferenza svizzera delle imposte (CSI) e dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), il datore di lavoro deve apporre una crocetta alla lettera G (Pasti alla mensa/Buoni pasto) se il dipendente riceve buoni pasto (cfr. n. m. 18) oppure se il dipendente del servizio esterno o un collaboratore con compiti simili a quelli del servizio esterno riceve un'indennità per i costi (o i costi supplementari) di un pasto principale fuori casa per un periodo equivalente almeno alla metà dei giorni lavorativi. Occorre fornire un'annotazione anche quando il datore di lavoro offre al dipendente la possibilità di consumare il pranzo o la cena a prezzo ridotto in un ristorante del personale. Questa regola vale anche quando non è noto in quale misura il dipendente sfrutti questa possibilità (cfr. <https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/direkte-bundessteuer/direkte-bundessteuer/dienstleistungen/formulare/lohnausweis.html> ; v. anche Bosshard/Mösli , Der neue Lohnausweis, Das Handbuch für die Praxis, Band 12, Muri b. Bern 2017, p. 34 s., p. 123 e p. 170).

E. 2.8

La casella G del certificato di salario rilasciato alla ricorrente dalla Sezione delle risorse umane, Ufficio stipendi e assicurazioni di Bellinzona in data 5 febbraio 2020 non è stata vistata. La ricorrente non beneficia dunque di alcun contributo da parte del datore di lavoro né per i pasti eventualmente consumati presso la mensa del _____ di Lugano né sotto forma di buoni pasto. Perché si possa ridurre della metà la deduzione per le spese supplementari cagionate dai pasti presi fuori casa, come ha fatto l'Ufficio di tassazione, la casella G del certificato di salario avrebbe dovuto essere crociata. Come visto, questa regola vale anche quando non è noto in quale misura il dipendente sfrutti questa possibilità. Pertanto, non essendoci alcuna annotazione di questo genere sul certificato di salario, anche per i giorni lavorativi presso il _____ di Lugano, la ricorrente deve poter beneficiare della deduzione di fr. 15.■ per ogni pasto principale consumato fuori casa. La deduzione di fr. 3'075.■, da lei richiesta, deve essere concessa. Su questo punto, il ricorso è accolto.

E. 3.1

Oltre alla deduzione summenzionata, la ricorrente postula il riconoscimento della deduzione effettiva per altre spese professionali, riferita in particolare ai costi sopportati per l'uso di un locale della propria abitazione a fini professionali, pari a fr. 3'733.■, e per l'acquisto di due libri (intitolati "_____" e "_____") ed alcuni strumenti di lavoro ("_____"), in ragione di complessivi fr. 56.10 (v. scontrini, all. 1). Di diverso avviso l'RS 1 che ha concesso una deduzione effettiva pari a fr. 2'500.■, equivalente a circa i 2/3 del costo della stanza.

E. 3.2

Per l'imposta federale diretta, secondo l'art. 7 O sulle spese professionali, sono considerate altre spese professionali per le quali è possibile rivendicare la deduzione forfettaria di cui all'articolo 3 della stessa ordinanza, le spese richieste dall'esercizio dell'attività professionale per attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hardware e software EED), riviste e libri specializzati, l'uso di una camera privata per scopi professionali, abiti di lavoro, l'usura particolare delle scarpe e degli abiti nonché per lavori pesanti. È salva la

giustificazione di spese più elevate (art. 4).

E. 3.3

In materia di imposta cantonale, sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all'esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l'acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software), di riviste e libri specializzati, per l'uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l'usura particolare delle scarpe e degli abiti di lavoro, per lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 DE 2019). La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di fr. 2'500.■ l'anno oppure delle spese effettive; in quest'ultimo caso devono essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale (art. 7 cpv. 2 DE 2019). La deduzione complessiva del capoverso 2 è dimezzata se l'attività lucrativa dipendente è esercitata per meno di 6 mesi all'anno o con un grado di occupazione inferiore al 50% (art. 7 cpv. 3 DE 2019).

E. 3.4

Secondo la Circolare AFC n. 26 relativa alle "Deduzioni delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente" del 22.09.1995, il contribuente che vuole far valere la deduzione delle spese effettivamente sostenute per l'uso di una camera privata per scopi professionali (spese per l'affitto, il riscaldamento, l'illuminazione e la pulizia), deve dimostrare di utilizzare a titolo principale e regolare un locale del proprio appartamento privato a scopi professionali. L'uso occasionale dell'appartamento privato a scopi professionali non provoca spese supplementari e non dà quindi diritto ad alcuna deduzione (Circ. AFC n. 26 del 22.09.1995, n. 4, p. 3).

E. 3.5

Una recente sentenza del Tribunale federale ■ ripresa dall'Ufficio di tassazione al fine di motivare la decisione qui impugnata ■ ha stabilito che i costi per l'uso professionale di un locale privato possono essere considerati non spese per il mantenimento personale bensì altre spese professionali se il contribuente deve svolgere a casa una parte essenziale della propria attività professionale per il fatto che il datore di lavoro non mette a sua disposizione un locale di lavoro adeguato e a condizione che nella sua abitazione privata il contribuente disponga di un locale specifico che serve precipuamente a scopi professionali e non privati. Se un locale privato è usato principalmente, ma non esclusivamente, per scopi professionali, si deve riprendere quale spesa per il mantenimento personale la quota dei costi che si riferisce all'uso privato (sentenza TF 2C_1033/2017 del 31.05.2018 consid. 3.1 e giurisprudenza citata). Questa sentenza si riferisce ad un contribuente in "smart-working" al quale il datore di lavoro non metteva sempre a disposizione una postazione di lavoro presso l'azienda, ammettendo quindi che alcuni lavori del mansionario dovessero giocoforza essere svolti da un'altra parte (p. es. durante il tragitto casa-lavoro oppure in una sala conferenze o in altri locali dell'azienda) oppure presso l'abitazione privata del dipendente. Nel caso esaminato dal Tribunale federale ■ assodata la necessità di dover disporre di un locale di lavoro presso l'abitazione privata (consid. 2.1) ■ si trattava piuttosto di stabilire l'intensità ("Ausmass") dell'uso di tale locale privato a scopi professionali per poi considerarne la quota di uso privato quali spese per il mantenimento non deducibili ("Wird ein Arbeitszimmer hauptsächlich, aber nicht ausschliesslich für berufliche Zwecke verwendet, so ist der für die private Nutzung anfallende Kostensanteil den Lebenshaltungskosten zuzurechnen"; consid. 3.1). Nel caso sottoposto al giudizio dell'Alta Corte, il contribuente, cui incombeva l'onere della prova, non era riuscito a

dimostrare che il lavoro che svolgeva presso la sua abitazione ■ condizionato dal ristretto numero di postazioni di lavoro dovuto al concetto di “ smart-working ” implementato dal suo datore di lavoro e non per sua comodità personale (“ persönliche Bequemlichkeit ”) – corrispondeva ad una parte essenziale (almeno il 40% del tempo di lavoro secondo la prassi del Canton BL; consid. 3.2.) della propria attività professionale (consid. 3.3).

E. 3.6

Diversamente dalla sentenza citata e sulla quale l’RS 1 ha fondato la sua argomentazione a sfavore della ricorrente concedendole una porzione di 2/3 della deduzione da lei richiesta (che “equivale a 2'500.■ franchi circa ”), la ricorrente non è parte di un “ concetto di smart-working ” ma è un’insegnante e gli istituti scolastici dove lavora le mettono a disposizione dei locali dove poter svolgere il proprio lavoro. La giurisprudenza presa ad esempio dall’autorità di tassazione per sostenere la propria tesi mal si attaglia dunque al caso in disamina.

E. 4.1

Ora, si tratta di capire se la ricorrente può effettivamente beneficiare della deduzione postulata. L’RS 1 non sembra dubitare della necessità per la ricorrente di disporre di un locale nella propria abitazione al fine di esercitarvi parte dell’attività di insegnante. A torto.

E. 4.2

Come visto, sono due le condizioni cumulative poste dalla giurisprudenza per poter beneficiare della deduzione prevista dagli articoli 26 cpv. 1 lett. c LIFD e art. 25 cpv. 1 lett. c LT per l’uso di una camera privata a scopi professionali: il contribuente deve svolgere regolarmente una parte essenziale della propria attività professionale a casa perché il datore di lavoro non gli mette a disposizione un locale adatto e deve disporre nella propria abitazione privata di un locale che serve principalmente a scopi professionali (v. p. es. sentenza TF 2C_1033/2017 del 31.5.2018 consid. 3 = StE 2018 DBG/ZH B 22.3 Nr. 122 e relative citazioni). Nel caso di un docente impiegato all’80% che, come i colleghi, beneficiava dell’autorizzazione del Dipartimento competente ad esercitare la sua professione al di fuori delle ore d’insegnamento o di altre attività particolari presso la propria abitazione, il Tribunale federale ha deciso che la deduzione per l’uso di una stanza privata a scopi professionali non potesse essere comunque ammessa poiché l’infrastruttura messa a disposizione dalla scuola era stata considerata sufficiente. Nel caso esaminato dall’Alta Corte, poter disporre di grande libertà e flessibilità nell’organizzazione del proprio lavoro a domicilio comportava di riflesso, anche per ragioni di risparmio di denaro pubblico, una diminuzione del confort delle strutture offerte dall’istituto scolastico. Tuttavia, ciò non significava che il contribuente ■ che condivideva 44 postazioni di lavoro e 14 computer fissi con 80 colleghi di cui la maggior parte impiegati a tempo parziale e a domicilio ■ fosse impossibilitato ad effettuare il proprio lavoro presso l’istituto scolastico e con gli strumenti che questo gli forniva (sentenza TF 2C_71/2014 del 15.09.2014 consid. 5.6.2). La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che il contribuente che per ragioni di comodità personale preferisce svolgere i propri compiti professionali a casa piuttosto che nel locale messo a disposizione dal suo datore di lavoro, non ha alcun diritto alla deduzione dei costi sostenuti per una camera di lavoro privata. La prassi è molto restrittiva: per poter ammettere una tale deduzione, l’esercizio delle proprie mansioni nel luogo di lavoro non deve essere possibile o almeno non può essere ragionevolmente preteso. A titolo di esempio, il Tribunale federale ha sostenuto che la deduzione potrebbe essere ammessa

quando l'istituto scolastico è dotato di una sola aula utilizzata dall'insieme del corpo insegnante ed è adibita sia alla preparazione dei corsi sia a locale pausa (v. esempio citato in: sentenza TF 2C_71/2014 del 15.09.2014, consid. 5.5.1 e relativi riferimenti).

E. 4.3

Tornando al caso in disamina, si pone la questione a sapere se gli istituti scolastici dove lavorava la ricorrente durante il periodo fiscale litigioso le offrivano delle infrastrutture sufficienti ed adeguate per poter svolgere la propria attività d'insegnante.

E. 4.3.1

Dalla documentazione versata agli atti ed in particolare dalla Dichiarazione rilasciata dal Direttore del _____ di Lugano il 20 ottobre 2020 – tra l'altro successiva al periodo fiscale litigioso ■ si evince che l'insorgente poteva accedere allo stabile scolastico “ dal lunedì al venerdì, dalle ore 07:00 alle ore 19:00 ”, verosimilmente durante tutto l'anno civile, quindi anche oltre il periodo scolastico. Inoltre, i docenti disponevano di due aule loro riservate, l'una dotata di “ un tavolo con sedie e due fotocopiatrici ”, l'altra “ equipaggiata con 8 computer e una fotocopiatrice, [...] impiegata dai docenti per svolgere parte delle diverse attività previste dalla mansione ”. Sempre secondo questa Dichiarazione, nel 2019 i docenti del _____ assommavano a 70 unità, senza che fosse specificato se tra queste vi fossero anche degli impieghi a tempo parziale. Verosimilmente sì, considerata anche la percentuale lavorativa della stessa ricorrente per il _____ (2 giorni alla settimana). Per quanto riguarda invece le altre due attestazioni, rilasciate entrambe dal _____ di Lugano-Trevano (_____), da una parte, il Direttore dell'istituto attestava genericamente che “ il docente non dispone, presso il nostro centro, di spazi adeguati per lo svolgimento dei lavori di preparazione delle lezioni ” (v. attestazione _____ datata 8.03.2019), senza però specificare cosa intendesse per “ spazi adeguati ”; dall'altra, il documento fornito dal Servizio interdipartimentale _____, la cui sede è presso il _____, non si esprime in merito agli spazi lavorativi riservati ai docenti.

E. 4.3.2

Le prime due attestazioni appaiono del tutto funzionali alle esigenze espresse dalla ricorrente e richiamano alla mente la sentenza del Tribunale federale appena citata dove, giudicando sufficiente l'infrastruttura a disposizione dell'insegnante, l'Alta Corte aveva di fatto negato la deduzione dei costi per il locale privato utilizzato a scopi professionali (v. supra, consid. 4.2). Contrariamente a quanto sostenuto nel suo ricorso (“ privo di spazi debitamente arredati e di mezzi adeguati, contraddistinto inoltre da un limitato accesso agli stabili ”; v. ricorso, p. 3), presso il _____ all'insorgente è data la possibilità di svolgere le “ diverse attività previste dalla mansione ”, avendo a disposizione due aule riservate al corpo docente (70 unità) accessibili dalle 7 del mattino alle 19 durante tutta la settimana lavorativa e dotate di computer fissi e fotocopiatrici. Con un tasso di occupazione del 40%, appare quindi che sia l'accesso alle suddette aule sia la loro dotazione tecnica possano considerarsi sufficienti ed adeguati. La ricorrente aggiunge inoltre che la sua è “[u]n'attività “particolare”, libera, che non può essere, per sua natura e contenuto, rinchiusa nei giorni e orari prestabiliti tipici di un'attività dipendente ” (v. ricorso, p. 3). A tal proposito, si ricorda che il Tribunale federale ha considerato temerarie le argomentazioni del docente occupato all'80% che sosteneva insufficienti gli orari d'apertura della scuola (lu-gio 7-19, ve 7-18) per poter svolgere il proprio lavoro (sentenza TF 2C_71/2014 del 15.09.2014 consid. 5.6.3.). Per l'attività d'insegnamento presso il _____, invece, la

documentazione esibita è fin troppo generica e finalizzata allo scopo ricercato dalla ricorrente per poter essere ammessa (art. 115 LIFD; art. 188 LT; Zweifel/Beusch/Casanova/Hunziker, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht, Direkte Steuern, 2 a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2018, § 15, n. 29 s., p. 191 s.).

E. 4.4

Tutto ciò avvalorava e rafforza la conclusione secondo cui la ricorrente, nonostante il datore di lavoro (ed in particolare il _____) gliene dia la possibilità, svolge parte della sua attività professionale presso l'abitazione privata per una scelta dettata dalla comodità personale. Poiché già la prima condizione che dà diritto alla deduzione ai sensi degli articoli 26 cpv. 1 lett. c LIFD e 25 cpv. 1 lett. c LT non è data, la seconda condizione cumulativa per cui il locale privato deve essere utilizzato principalmente a scopi professionali non necessita di essere qui approfondita. In ogni caso, l'uso occasionale dell'appartamento privato a scopi professionali non provoca spese supplementari e non dà quindi diritto ad alcuna deduzione (Circ. AFC n. 26 del 22.09.1995, n. 4, p. 3). Di conseguenza, l'operato dell'RS 1 non può essere tutelato. La deduzione dei costi legati all'uso di una camera privata per scopi professionali fatta valere dalla ricorrente non deve essere concessa.

E. 5.1

Infine, la ricorrente chiedeva che fossero considerate anche le spese per i libri (fr. 28.30) e il materiale didattico (fr. 27.80), di cui allegava gli scontrini di cassa.

E. 5.2

Giusta gli articoli 26 cpv. 2 LIFD e 25 cpv. 2 LT, per le altre spese professionali secondo il capoverso 1 lett. c sono stabilite deduzioni complessive; il contribuente può giustificare spese più elevate. A norma degli articoli 7 cpv. 1 O sulle spese professionali e 7 cpv. 1 e 2 DE 2019, il contribuente può rivendicare la deduzione forfettaria prevista dall'art. 3 O sulle spese professionali risp. dall'art. 7 cpv. 2 DE 2019. Per il periodo fiscale litigioso, tale deduzione forfettaria corrispondeva per l'IFD al 3% del salario netto, da un minimo di fr. 2'000.■ ad un massimo di fr. 4'000.■ annui (v. art. 3 O sulle spese professionali e relativa Appendice) mentre per l'IC a fr. 2'500.■ all'anno (art. 7 cpv. 2 DE 2019).

E. 5.3

Nella fattispecie ■ quand'anche i libri e gli strumenti acquistati dall'insorgente ricadessero tra le spese professionali necessarie ■ deve essere riconosciuto l'importo della deduzione complessiva prevista rispettivamente dalla LIFD e dalla LT. Su questo punto – diversamente dalla motivazione utilizzata dall'autorità di tassazione ■ la commisurazione della deduzione per altre spese professionali è corretta: il ricorso deve pertanto essere respinto.

E. 6

Di conseguenza, il ricorso è parzialmente accolto. Per quanto attiene alla deduzione per spese supplementari per doppia economia domestica, il ricorso è accolto e alla ricorrente è riconosciuta la deduzione di fr. 3'075.■, come da lei postulato. Per quanto concerne la deduzione per altre spese professionali, il ricorso è respinto ed alla ricorrente è riconosciuta la deduzione complessiva prevista dalla LIFD e dalla LT. Poiché il ricorso è parzialmente ammesso, la tassa di giustizia e le spese di procedura sono accollate alla ricorrente in ragione di metà. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente accolto. § Di conseguenza, la deduzione per spese

supplementari per doppia economica domestica è riconosciuta in ragione di fr. 3'075.■ sia per l'IC sia per l'IFD. Per quanto attiene alla deduzione per altre spese professionali è ammessa la deduzione forfettaria così come prevista dalla LT e dalla LIFD. 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 1'000.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.– per un totale di fr. 1'200.– sono a carico della ricorrente in ragione di metà (600 franchi). 3. Contro il pres Copia per conoscenza: - municipio di _____ per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.